

A.S. 1613
Ordine del giorno
Art. 8

Il Senato,

premessi che:

con la Legge n. 58 del 7 marzo 2001, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stato istituito il Fondo per lo Sminamento Umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi;

il Fondo riceve risorse per finanziare programmi integrati in attuazione alle clausole di assistenza e cooperazione internazionale previste dalla Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo, ratificata con la Legge n. 106 del 23 aprile 1999, dal V Protocollo sui residuati bellici esplosivi della Convenzione di Ginevra su Certe Armi Convenzionali (CCW), ratificata con la Legge n. 173 del 12 novembre 2009 e dalla Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, ratificata con la Legge n. 95 del 14 giugno 2011;

considerato che:

come disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere dalla a) alla g) della Legge n. 58 del 7 marzo 2001, i programmi integrati devono avere le seguenti finalità:

- a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di residuati bellici esplosivi e di riduzione del rischio;
- b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati o con residuati bellici esplosivi;
- c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica;
- d) ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine o di aree con residuati bellici esplosivi;
- e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi;
- f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi;
- g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e delle munizioni a grappolo ed in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine e delle munizioni a grappolo nonché in favore dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa contro le mine antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo;

dalla ratifica della Convenzione di Oslo il Fondo è quindi anche destinato alla realizzazione di programmi di bonifica e di assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, inclusi la riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico come specificato all'articolo 1, comma 1 lettera g) e all'articolo 1-bis della Legge n. 58 del 7 marzo 2001;

rilevato che:

ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la dotazione del Fondo è determinata annualmente con l'approvazione della legge di stabilità;

la dotazione del Fondo viene integrata attraverso gli stanziamenti semestrali stabiliti con l'approvazione dei Decreti missioni;

al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni, eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo;

sulla base dei dati del Landmine Monitor 2013 e del Cluster Monitor Report 2013, rapporti di monitoraggio curati e diffusi annualmente dalla Campagna internazionale per la messa al bando delle mine (ICBL) e dalla Cluster Munition Coalition (CMC), i programmi integrati cui l'Italia partecipa hanno dimostrato grande efficacia, contribuendo a diminuire significativamente il numero annuo di morti e feriti a causa delle esplosioni di questo tipo di ordigni;

dal 1999, presso il Ministero degli Affari Esteri, è stato istituito un Comitato Nazionale per l'Azione Umanitaria contro le Mine Anti-Persona, per promuovere e facilitare il confronto e la condivisione di informazioni con le organizzazioni non governative ed altri rappresentanti della società civile impegnati nel settore;

il citato quadro normativo nazionale e internazionale stabilisce le linee guida e i criteri per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dei programmi e delle attività, in termini di risultati ed impatto, sulla base di quanto previsto dalle Convenzioni di riferimento, ivi compresa la Convenzione dei diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata con la Legge 3 marzo 2009, n. 18;

diversamente da altre tipologie di stanziamento per emergenze umanitarie, il Fondo persegue anche l'imprescindibile obiettivo di rafforzare l'azione diplomatica dell'Italia per promuovere l'universalizzazione e l'effettiva implementazione delle citate Convenzioni internazionali, nei paesi in cui vengono finanziati i programmi integrati di sminamento;

considerato inoltre che:

nell'ambito degli interventi di cooperazione l'Italia è impegnata in numerosi progetti collegati alla "mine action", che rispondono alle finalità sopra citate, così come elencate nella Legge n. 58 del 7 marzo 2001;

il 75% delle vittime sono civili e di queste il 43% bambini;

dalla sua istituzione la dotazione del Fondo è diminuita di circa il 70%, con brusche riduzioni annuali che hanno ostacolato la programmazione delle attività e messo a rischio la continuità dei programmi già in atto;

ritenuto che:

per l'efficace funzionamento del Fondo, la sua dotazione non dovrebbe essere stabilita e gestita prevalentemente sulla base delle emergenze;

il Fondo deve essere gestito tenendo conto delle priorità umanitarie delle finalità stabilite dalla Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo e dalla Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, in particolare all'articolo 6 di entrambe le Convenzioni, e dal V Protocollo sui residui bellici esplosivi della Convenzione di Ginevra su Certe Armi Convenzionali (CCW);

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare misure che consentano di incrementare in maniera stabile e continuativa la dotazione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residui bellici esplosivi, perché sia adeguato alle necessità operative, dato il significativo numero di conflitti in corso e nuovi, in modo da rendere possibile la programmazione delle attività, un adeguato monitoraggio, e garantirne la continuità;

coordinare la gestione del Fondo in modo da bilanciare opportunamente la ripartizione dei finanziamenti fra le attività rese necessarie dalle emergenze che si determinano nel contesto internazionale e gli interventi e le attività, con le finalità elencate all'articolo 1 e 1-bis della Legge n. 58 del 7 marzo 2001, programmati tenendo conto delle priorità stabilite dalla Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo e dalla Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, in particolare all'articolo 6 di entrambe le Convenzioni, e dal V Protocollo sui residui bellici esplosivi della Convenzione di Ginevra su Certe Armi Convenzionali (CCW).

Amati, Vattuone, Pegorer, Valentini